



IL COLLEGIO

composto da:

CONCETTA BRESCIA MORRA	Presidente
ENRICO CAMILLERI	Membro scelto da IVASS
GIOVANNI MARIA BERTI DE MARINIS	Membro scelto da IVASS
ILARIA RIVA	Componente designata dagli intermediari assicurativi
STEFANO CHERTI	Componente designato dai clienti consumatori

Relatore GIOVANNI MARIA BERTI DE MARINIS

Riunione del 23/07/2026

FATTO

Con ricorso depositato in data 16 febbraio 2026 (preceduto da reclamo del 19 dicembre 2025), la ricorrente riferisce di essere stata coinvolta in un incidente automobilistico in data 20 novembre 2025 a seguito del quale le era stata attribuita una quota di responsabilità pari al 50% nella causazione del sinistro. Quale diretta conseguenza di tale valutazione, quindi, le veniva riconosciuto da parte dell'impresa un indennizzo pari al 50% del danno. La ricorrente contesta la correttezza di tale decisione che sarebbe scaturita da una errata valutazione da parte dell'intermediario circa il riparto di responsabilità fra i conducenti. Sottolinea, inoltre, che l'intermediario avrebbe fornito sul punto una motivazione priva di adeguato riscontro sul piano tecnico e normativo. Secondo quanto rappresentato, infatti, la ricorrente stava percorrendo un tratto di strada caratterizzato dalla presenza di un'unica corsia per senso di marcia e, giunta in prossimità dell'intersezione, si accingeva a svoltare a destra con indicatore di direzione inserito. In tale contesto, l'altro veicolo avrebbe impegnato lo spazio alla sua destra nel tentativo di effettuare un sorpasso. Dichiara, quindi, che non vi era alcuna possibilità di evitare l'urto. Sul luogo interveniva la Polizia municipale che raccoglieva le testimonianze dei soggetti coinvolti. Sotto tale aspetto, la ricorrente



contesta le dichiarazioni dell'altro conducente il quale avrebbe affermato di aver tentato di frenare bruscamente senza riuscirci. Evidenzia, infatti, che dal verbale stilato dalle forze dell'ordine intervenute non risultasse alcuna traccia di frenata sull'asfalto. Sottolinea, inoltre, che i danni riportati dalla vettura testimonierebbero il fatto che l'altro conducente procedesse a velocità sostenuta. Secondo la ricorrente, quindi, la responsabilità del sinistro sarebbe da attribuire esclusivamente al conducente dell'altra vettura responsabile, in violazione delle norme del Codice della strada, di aver illecitamente tentato di superare sulla destra in un tratto di strada a unica corsia.

In sede di controdeduzioni, l'intermediario eccepisce, in via preliminare, la propria carenza di legittimazione passiva, sostenendo di aver operato nella fase stragiudiziale soltanto in forza di un mandato conferito dall'impresa. Eccepisce, inoltre, l'inammissibilità del ricorso ai sensi dell'art. 11, comma 8, del Decreto Ministeriale 6 novembre 2024, n. 215 (di seguito, "Decreto"), sostenendo che la domanda presupporrebbe accertamenti tecnici non esperibili nella presente procedura. Nel merito, deduce che la ricorrente, in data 20 novembre 2025, aveva denunciato alla propria compagnia un sinistro verificatosi nella medesima data e che la relativa richiesta risarcitoria era stata gestita dall'impresa, non convenuta nel presente procedimento, ai sensi dell'art. 149 CAP. Secondo quanto riferito dall'intermediario, la ricorrente avrebbe rappresentato che il proprio veicolo, mentre era intento a svoltare a destra in corrispondenza di un incrocio, sarebbe stato urtato dal veicolo di controparte nell'ambito di un tentativo di sorpasso sulla destra. A sostegno di tale ricostruzione, la ricorrente avrebbe trasmesso soltanto alcune fotografie del veicolo danneggiato e copia del verbale redatto dalla Polizia Municipale intervenuta sul luogo del sinistro. L'intermediario deduce, inoltre, che la denuncia di sinistro della controparte, acquisita tramite flusso ANIA, recherebbe una versione opposta dell'accaduto, secondo cui il veicolo condotto dalla ricorrente si sarebbe improvvisamente spostato verso destra senza adeguata segnalazione, urtando il veicolo antagonista. Inoltre, sempre secondo l'intermediario, il verbale di incidente stradale acquisito nel corso dell'istruttoria si limiterebbe a riportare le sole dichiarazioni rese dai conducenti, senza contenere valutazioni dei verbalizzanti idonee a chiarire la dinamica del sinistro o il riparto di responsabilità tra i conducenti. In tale quadro, caratterizzato dalla presenza di versioni contrastanti rese dai conducenti, dall'assenza di dichiarazioni testimoniali e dal carattere non decisivo del verbale di polizia, l'intermediario deduce la correttezza dell'offerta di liquidazione formulata dalla compagnia assicurativa in data 17 dicembre 2025, pari a euro 1.400,00, previa riduzione del 50% in applicazione della presunzione di corresponsabilità di cui all'art. 2054, comma 2, cod. civ.

La ricorrente, con le repliche, contesta l'eccezione relativa alla carenza di legittimazione passiva sollevata dall'intermediario, affermando che quest'ultimo avrebbe operato in forza di un mandato conferito dalla compagnia assicurativa, assumendo tuttavia un ruolo attivo, diretto e continuativo nella gestione dell'intero sinistro. Secondo quanto rappresentato nelle repliche, tutti i contatti relativi al sinistro sarebbero intercorsi esclusivamente con l'intermediario il quale avrebbe operato quale unico interlocutore dell'attuale ricorrente sin dalla fase iniziale. A tal fine, la ricorrente richiama la documentazione allegata evidenziando che in data 21 novembre 2025 l'intermediario avrebbe confermato la presa in carico del sinistro, comunicato la ricezione della denuncia, attribuito il numero di sinistro e indicato la



gestione tramite proprio consulente qualificandosi, altresì, quale soggetto delegato dall'impresa alla gestione stragiudiziale del sinistro. Inoltre, sempre l'intermediario avrebbe formulato l'offerta risarcitoria e disposto la successiva liquidazione dell'indennizzo mediante bonifico di euro 1.400,00 in data 19 dicembre 2025. Tali circostanze, secondo la ricorrente, dimostrerebbero che l'intermediario non si sarebbe limitato ad una mera attività di intermediazione, ma avrebbe gestito e definito la pretesa risarcitoria, assumendo decisioni rilevanti anche ai fini della quantificazione e liquidazione dell'indennizzo. Nel merito, la ricorrente ribadisce la propria ricostruzione della dinamica del sinistro affermando che, dalla documentazione in atti e in particolare dal verbale di polizia, emergerebbe che il sinistro si è verificato in prossimità di un'intersezione stradale, in un tratto di carreggiata a corsia unica. Pertanto, secondo la ricorrente, la manovra del veicolo guidato dall'altro conducente integrerebbe uno spostamento verso destra in assenza di una corsia dedicata, in violazione delle norme del Codice della strada. Infine, la ricorrente precisa di non sostenere necessariamente una responsabilità esclusiva dell'altro soggetto coinvolto nel sinistro, ma di chiedere una rivalutazione della dinamica del sinistro e della propria quota di responsabilità, ritenendo illegittima l'automatica applicazione della presunzione di cui all'art. 2054, comma 2, cod. civ.

L'intermediario, nelle controrepliche, contesta integralmente quanto sostenuto dalla ricorrente nelle repliche ed afferma che le argomentazioni ivi svolte non sarebbero idonee a superare quanto già dedotto nelle controdeduzioni. Con riguardo alla carenza di legittimazione passiva, l'intermediario ribadisce di non essere un'impresa di assicurazione e richiama il principio secondo cui l'esercizio dell'attività assicurativa sarebbe riservato esclusivamente alle compagnie assicuratrici. Sostiene che le allegazioni della ricorrente circa la gestione del sinistro e l'intrattenimento dei rapporti con il cliente non inciderebbero su tale profilo, poiché l'attività svolta nella fase stragiudiziale sarebbe avvenuta unicamente in esecuzione del mandato conferito dall'impresa. Nel merito, l'intermediario sostiene che le osservazioni svolte dalla ricorrente in ordine alla diversa ricostruzione della dinamica del sinistro e delle conseguenti responsabilità coinciderebbero, nella sostanza, con quelle già formulate in sede di reclamo e successivamente riproposte nel ricorso, richiamando pertanto quanto già dedotto nelle controdeduzioni in ordine alla mancanza di prova e alla necessità di accertamenti tecnici non consentiti nel procedimento di fronte all'Arbitro assicurativo. L'intermediario evidenzia altresì che la stessa ricorrente, nelle repliche, avrebbe ammesso la presenza di versioni contrastanti nella ricostruzione del sinistro e la non decisività del verbale di polizia, con ciò confermando ulteriormente la correttezza della scelta dell'impresa di applicare la presunzione di cui all'art. 2054, comma 2, cod. civ. o, in alternativa, la necessità di disporre accertamenti tecnici da parte del Collegio al fine di chiarire la dinamica del sinistro.

DIRITTO

La controversia sottoposta all'attenzione del Collegio trae origine dalla contestazione da parte della ricorrente del grado di responsabilità alla stessa attribuito in applicazione dell'art. 2054, comma 2 cod. civ. A causa della collisione con altro veicolo avvenuta in data 20 novembre 2025, infatti, le era stata attribuita una responsabilità pari al 50% con proporzionale riduzione dell'indennizzo. In particolare, mentre la ricorrente percorreva una



via con unica corsia per senso di marcia, nello svoltare a destra ad una intersezione stradale, collideva con altra vettura che procedeva sul lato destro della carreggiata. Stante le diverse versioni riportate dai due conducenti e l'assenza di ulteriori indicazioni all'interno del verbale della Polizia Municipale intervenuta sul luogo, la responsabilità del sinistro veniva ripartita in parti uguali fra i due conducenti. Va sottolineato, sul punto, che la domanda formulata dalla ricorrente attiene esclusivamente alla rivalutazione della percentuale di concorso di colpa la quale, poi, inciderà inevitabilmente sulla quantificazione dell'indennizzo eventualmente dovuto dall'impresa di assicurazione, in questa sede non convenuta.

Prima di entrare nel merito della controversia, bisogna quindi soffermarsi sulle eccezioni preliminari sollevate dall'intermediario il quale, in primo luogo, sostiene la carenza della propria legittimazione passiva in quanto, nella sua qualità di intermediario assicurativo, avrebbe semplicemente gestito la fase stragiudiziale del sinistro per conto dell'impresa e, pertanto, lo stesso non poteva in ogni caso essere considerato come soggetto che aveva assicurato la ricorrente contro la responsabilità civile. A tale eccezione replica la ricorrente sostenendo che l'intermediario abbia avuto un ruolo attivo nella gestione del sinistro essendo stato l'unico soggetto con il quale l'attuale ricorrente aveva interloquito. Va sotto tale profilo segnalato che l'intermediario risulta iscritto nella sezione A del RUI ed opera nel mercato della distribuzione di prodotti assicurativi in nome e per conto dell'impresa di assicurazione in forza di un mandato che comprende la gestione e valutazione del sinistro. L'intermediario agirebbe, quindi, quale *Managing General Agent* (MGA) e, cioè, in esecuzione di un modello organizzativo e operativo caratterizzato dal conferimento allo stesso, da parte di una o più imprese di assicurazione, di deleghe più ampie rispetto a quelle ordinariamente connesse alla promozione e conclusione dei contratti. Le funzioni affidate possono comprendere, nei limiti delle deleghe conferite, attività di sottoscrizione, amministrazione dei contratti, incasso dei premi e gestione operativa dei sinistri.

Nell'attuale quadro normativo, tuttavia, la figura della MGA non costituisce una categoria soggettiva autonoma. L'intermediario conserva la qualifica giuridica derivante dalla propria iscrizione nel RUI e rimane distinto dall'impresa di assicurazione. In particolare, la MGA non assume il rischio assicurativo, che resta proprio dell'impresa, né diviene titolare delle obbligazioni derivanti dal contratto di assicurazione. L'ampiezza delle deleghe conferite non determina, pertanto, il trasferimento sull'intermediario dell'obbligazione di pagamento dell'indennizzo o delle altre prestazioni contrattualmente dovute dall'impresa; amplia, invece, l'area delle attività e dei comportamenti direttamente riferibili all'intermediario nell'esecuzione del mandato.

Ciò premesso, ai sensi dell'art. 3, comma 1, del Decreto, “[s]ono rimesse alla cognizione dell'arbitro assicurativo le controversie derivanti da un contratto di assicurazione, aventi (...) come oggetto l'accertamento di diritti, anche risarcitori, obblighi e facoltà inerenti alle prestazioni e ai servizi assicurativi o l'inosservanza delle regole di comportamento previste dal Titolo IX, Capo II, sezione IV, Capi III, III-bis e III-ter del codice delle assicurazioni inerenti all'esercizio dell'attività di distribuzione assicurativa”.

La disposizione individua, dunque, due distinti ambiti di cognizione: da un lato, le controversie aventi a oggetto diritti, obblighi e facoltà inerenti alle prestazioni e ai servizi



assicurativi; dall'altro, quelle relative all'inosservanza delle specifiche regole di comportamento in materia di distribuzione assicurativa richiamate dalla norma.

Sebbene coinvolga un intermediario, la controversia in esame viene in rilievo sotto il primo profilo, poiché riguarda l'attività di gestione del sinistro concretamente svolta dall'intermediario, in esecuzione del mandato ricevuto dall'impresa, e la correttezza delle determinazioni da esso assunte nell'espletamento di tale incarico.

Dalle stesse controdeduzioni risulta che l'intermediario convenuto, in forza del mandato ricevuto dall'impresa, ha curato la gestione del sinistro, ha valutato la dinamica dell'evento e il riparto di responsabilità tra i conducenti ed ha esaminato la documentazione successivamente prodotta dal ricorrente. Un indice oggettivo di ciò è peraltro individuabile nel fatto che la perizia di stima dei danni all'auto della ricorrente sia intestata proprio all'intermediario per conto, ovviamente, dell'impresa di assicurazione. La domanda, nella parte in cui è diretta a contestare la correttezza di tale attività e a ottenere la rivalutazione del sinistro alla luce della documentazione allegata, ha pertanto ad oggetto un comportamento direttamente riferibile all'intermediario e, entro tali limiti, quest'ultimo deve ritenersi legittimato passivamente nel presente procedimento.

A diversa conclusione dovrebbe pervenirsi ove la domanda fosse diretta a ottenere la condanna dell'intermediario al pagamento dell'indennizzo o di altra prestazione derivante dal contratto di assicurazione. La titolarità della relativa obbligazione fa infatti capo all'impresa di assicurazione, quale parte del rapporto contrattuale e soggetto che ha assunto il rischio, e non all'intermediario incaricato di svolgere per suo conto l'attività di gestione del sinistro.

Nel caso di specie, tuttavia, il ricorrente non ha formulato nei confronti dell'intermediario una domanda di pagamento, ma ha chiesto il riesame della valutazione compiuta in ordine alla dinamica del sinistro e al riparto delle responsabilità. L'eccezione di difetto di legittimazione passiva deve, nel caso di specie, essere quindi rigettata.

Parimenti da respingere è anche l'eccezione di inammissibilità sollevata dall'intermediario ai sensi dell'art. 11, comma 8 del Decreto il quel ritiene che, ai fini della risoluzione della presente controversia siano strettamente necessari accertamenti istruttori che il Collegio, ai sensi dell'art. 3, comma 3 del medesimo Decreto, non può disporre. Come si avrà modo di specificare a breve entrando nel merito della controversia, il materiale probatorio allegato al fascicolo appare infatti sufficiente a decidere la stessa secondo le disposizioni applicabili alla fattispecie.

Venendo quindi al merito della controversia, e partendo dalle disposizioni applicabili alla fattispecie, va evidenziato che in relazione alla responsabilità dei conducenti di veicoli a motore, l'art. 2054, comma 2 cod. civ. afferma, come noto, che *"[n]el caso di scontro tra veicoli si presume, fino a prova contraria, che ciascuno dei conducenti abbia concorso ugualmente a produrre il danno subito dai singoli veicoli"*. La norma introduce una presunzione relativa di corresponsabilità che, in assenza di ulteriori e più precise circostanze che facciano ritenere sussistente un diverso grado di responsabilità, attribuisce la stessa in parti uguali fra i soggetti coinvolti. In applicazione delle comuni regole sulla ripartizione



dell'onere della prova ai sensi dell'art. 2697 cod. civ., poi, colui che ha interesse a far valere un diritto ha l'onere di provare i fatti che sono a fondamento dello stesso.

Va sul punto segnalato che la dinamica emergente dalle allegazioni in atti lascia chiaramente emergere anche l'apporto causale della ricorrente al verificarsi dell'incidente. La stessa, nel percorrere la strada sulla quale è poi avvenuto il sinistro, sicuramente non circolava sulla parte destra della carreggiata in prossimità del margine destro della stessa come prescrive l'art. 143, comma 1 cod. str. La medesima ricorrente ha, successivamente, svoltato a destra entrando in collisione con l'altro veicolo coinvolto il quale, partecipando anch'esso causalmente al sinistro, occupava la parte di destra della corsia, trovandosi in una posizione in cui, usando l'ordinaria diligenza, non avrebbe dovuto trovarsi. Entrambi i conducenti, con le loro condotte tenute in violazione del codice della strada, hanno quindi concorso causalmente al verificarsi del sinistro rendendo applicabile alla fattispecie in parola il disposto dell'art. 2054, comma 2 cod. civ.

Al fine di superare la presunzione di corresponsabilità paritaria prevista dalla disposizione da ultimo menzionata, la ricorrente avrebbe dovuto apportare prove del fatto che l'apporto causale dato dalla stessa al verificarsi del sinistro sia stato inferiore rispetto a quello dell'altro soggetto coinvolto nell'incidente. Tale prova, però, non è stata data dalla ricorrente né è altrimenti ricavabile dalla documentazione fotografica allegata e dal verbale della Polizia municipale intervenuta sul luogo del sinistro. Ciò che invece emerge inequivocabilmente dalla documentazione in atti è, come detto, che entrambi i conducenti avrebbero potuto evitare il sinistro usando l'ordinaria diligenza e, non avendolo fatto, devono essere ritenuti parimenti responsabili. In assenza di elementi che permettano di apprezzare il diverso apporto causale dato dai due soggetti coinvolti al verificarsi dell'evento, non può che applicarsi la presunzione dettata dall'art. 2054, comma 2 cod. civ. Il ricorso va, quindi, respinto.

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio non accoglie il ricorso.

La Presidente

Firmato digitalmente da

CONCETTA BRESCIA MORRA